

REGOLAMENTO (CE) N. 922/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli allegati agli allegati Ia e Ib, IIb e IIIa del regolamento (CE) n. 1926/96 indicano che i prezzi minimi all'importazione sono stabiliti per campagna di commercializzazione; che il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 844/98⁽³⁾, ha stabilito, all'allegato II, questi prezzi per la campagna 1998/1999; che occorre pertanto

stabilire i prezzi minimi all'importazione per la campagna 1999/2000;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2479/96 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Per la campagna 1999/2000, i prezzi minimi all'importazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 120 del 23.4.1998, pag. 11.